Ministero della Giustizia

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

di ingegneria ed architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Capitolato Tecnico Prestazionale

OGGETTO: affidamento del servizio per la acquisizione di:

- analisi dello stato di funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento
- programma di manutenzione
- progetto esecutivo per assicurare il corretto funzionamento degli impianti stessi
- attestato di prestazione energetica
- valutazione sugli interventi edili e/o impiantistici che possano ridurre il fabbisogno di energia, al fine di rendere la gestione dell'edificio più sostenibile sul piano economico ed ambientale

INDICE

1. Condizioni generali: 3
2. Oggetto dell'appalto 3
3. Altre condizioni disciplinanti l'incarico 6
4. Caratteristiche degli elaborati di progetto 6
5. Tempi di esecuzione del servizio 7
6. Inderogabilità dei termini 7
7. Ritardi e penali 7
8. Verifica della rispondenza dell'elaborato progettuale e verifica di conformità: 8
9. Determinazione del corrispettivo: 8
10. Pagamenti delle prestazioni a corpo e tracciabilità dei flussi 8
11. Obblighi nei confronti dei lavoratori 9
12. Garanzia e coperture assicurative 9
    - 12.1 Garanzia provvisoria 9
    - 12.2 Garanzia definitiva 9
    - 12.3 Polizza per rischi da esecuzione 10

13. Responsabilità dell'Aggiudicatario 10

14. Risoluzione del contratto 10

15. Recesso dal contratto 12

16. Trattamento dati 12

17. Riservatezza 12

18. Controversie e foro competente 12

19. Normativa 12

1. **Condizioni generali:**
   Con la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica disciplinata dal presente capitolato, il concorrente accetta senza riserva alcuna e dichiara la completezza, sotto tutti gli aspetti, dei documenti posti a base di gara. Qualunque implementazione relativa a tali documenti di gara, anche su richieste formulate dalla Stazione appaltante, sarà compresa nelle attività oggetto della presente procedura e non darà luogo a compensazioni economiche ulteriori.
   Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce pertanto norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione Usuaria ed il soggetto esecutore, in relazione al servizio in oggetto.
   Le disposizioni contenute nella determina costituiscono parte integrante del presente capitolato.

2. **Oggetto dell'appalto**
   Oggetto dell'affidamento sono i servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria come definiti dall'art. 3, lett. vvvv) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii..
   L'affidamento avverrà secondo i criteri previsti dalla determina con cui è stato dato avvio alla presente procedura di evidenza pubblica.
   L'affidamento ha ad oggetto le attività indicate alla lett. A) e alla lett. B) della determina. Il professionista aggiudicatario dovrà depositare una relazione che conterrà:
   1. analitica descrizione dello "stato di fatto" degli impianti di riscaldamento e raffrescamento esistenti a servizio dell'immobile, evidenziando eventuali problematiche;
   2. individuazione degli interventi necessari per assicurare **definitivamente** il corretto funzionamento degli impianti stessi o per conseguire un'apprezzabile riduzione dei consumi energetici;
      a tal fine:
      2.1 se le soluzioni percorribili sono più di una, le indicherà in via alternativa e le illustrerà adeguatamente, indicando pro e contro;
      2.2 redigerà uno studio di fattibilità tecnica;
      2.3 elaborerà un quadro economico di massima; se gli interventi ritenuti opportuni o necessari sono plurimi e tra loro alternativi, il professionista redigerà i rispettivi quadri economici;
   3. individuazione degli interventi **provvisori** e necessari per **far sì che l'impianto funzioni adeguatamente, fino a quando non sarà stato realizzato l'intervento definitivamente risolutivo;**
      a tal fine:
      3.1 se le soluzioni percorribili sono più di una, le indicherà in via alternativa e le illustrerà adeguatamente, indicando pro e contro;
      3.2 indicherà almeno 5 imprese in grado di eseguire gli interventi provvisori e redigerà un capitolato tecnico, propedeutico all'espletamento della procedura di evidenza pubblica necessaria per individuare l'impresa appaltatrice;
   4. Redazione di un programma di manutenzione specifico per gli impianti termotecnici esistenti, attraverso la **stesura di un piano di manutenzione specifico**, riguardante sia la **manutenzione correttiva** che la **manutenzione preventiva**. Al fine di evitare equivoci, si riporta di seguito una compiuta definizione tra le due tipologie di manutenzioni:

a. **Manutenzione correttiva** - si tratta di manutenzione che viene effettuata quando si riscontra un'avaria. L'intervento conseguente serve a riportare l'entità nello stato in cui può eseguire la funzione richiesta
b. **Manutenzione preventiva** – Una manutenzione efficace sarà quindi rivolta ad eliminare o prevenire le avarie. Seguendo la prassi internazionale, le attività di manutenzione svolte periodicamente vengono chiamate "manutenzione preventiva". Se si escludono dalla manutenzione preventiva le revisioni periodiche vere e proprie, le attività che le caratterizzano sono: ispezione e servizi

5. **Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, progetto esecutivo, calcoli esecutivi, limitatamente ai lavori occorrenti per risolvere definitivamente il problema del funzionamento degli impianti di condizionamento e. raffrescamento;**
6. **Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera**, dei lavori necessari per realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo di cui al punto 5);
7. **Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma** e tutti gli altri documenti necessari per espletare la procedura di affidamento dell'appalto per i lavori di cui al punto 6);
8. **Redazione dell'attestato di prestazione energetica:** in questa parte della relazione, dovranno essere inserite tutte le informazioni richieste dall'art. 6 d. lgs. 192/2005 e successive modificazioni e norme regolamentari, tra cui (a titolo esemplificativo):
   a) Prestazione energetica globale, espressa in termini di energia primaria totale e primaria non rinnovabile;
   b) Qualità energetica del fabbricato, ossia gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale e l'area solare equivalente, e la trasmittanza termica periodica;
   c) Classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale;
   d) Requisiti minimi di efficienza energetica;
   e) Caratteristiche termo igrometriche;
   f) Indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile ed energia elettrica esportata;
   g) Emissioni di anidride carbonica;
   h) Quantità annua di energia consumata;
   i) Elenco dei servizi energetici e delle relative efficienze;
   j) le norme tecniche di riferimento;
   k) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati;
   l) Indicazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con proposte degli interventi significativi ed economicamente convenienti (esemplificativamente: cappotto; dispositivi per la produzione di energia rinnovabile; tende solari; lampade LED; ecc.).
   m) Studio di fattibilità relativo agli interventi di cui alla lett. l) che precede;
   n) Quadro economico di massima per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. l) che precede; se gli interventi ritenuti opportuni o necessari sono plurimi e tra loro alternativi, il professionista redigerà i rispettivi quadri economici; con particolare riferimento agli impianti di energie rinnovabili (fotovoltaici, ecc.), il progettista incaricato dovrà illustrare tutte le opzioni esistenti (ad esempio: "scambio sul posto", oppure "comunità di energia", cessione in rete), evidenziando (in linea di massima) costi e benefici, includendo nei costi non solo le somme necessarie per la realizzazione dell'impianto ma anche quelli per la sua manutenzione.

Qualora il professionista al quale sarà affidato l'incarico non dovesse aver conseguito l'abilitazione per sottoscrivere l'APE, egli dovrà reperire un soggetto abilitato il quale dovrà rilasciare l'attestato. I rapporti economici tra i due professionisti rimangono estranei alla stazione appaltante.
N.B.: Il professionista dovrà **redigere una relazione** (relative a tutte le attività indicate alla presente lettera A) **per ciascuno degli immobili oggetto del presente incarico.**

B) progettazione esecutiva degli interventi necessari per assicurare definitivamente il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e quindi:

- relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
- particolari costruttivi e decorativi
- computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- piano di sicurezza e coordinamento
- D.U.V.R.I. con analitica quantificazione degli oneri finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

Nell'espletamento dell'incarico l'Affidatario dovrà attenersi alle seguenti indicazioni.
In linea generale:
Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" e tecniche di settore. Eventuali aggiornamenti degli elaborati dovuti a possibili aggiornamenti normativi con entrata in vigore precedente alla data di presentazione degli stessi non comporterà alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante
Dovrà, altresì, essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari.
Inoltre dovranno essere rispettate le norme e i regolamenti a livello nazionale e sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.).
Con specifico riferimento al servizio oggetto dell'appalto, l'Affidatario dovrà:

a) valutare tutte le norme relative gli impianti di cui trattasi, emanate da INAIL, VV.FF., UNI, CTI, CEI, CIG, IMQ, ENPI, ASL, ARPA, ecc.;
b) fornire le specifiche di conformità sui materiali, componenti e macchine inseriti negli impianti;
c) analizzare i libretti d'uso e manutenzione di cui sono muniti gli impianti attraverso i quali predisporre un idoneo programma di manutenzioni e/o controlli periodici;
d) provvedere, alla redazione di una check-list, che permetta ad ultimazione dei lavori, la raccolta di tutta la documentazione (certificati, garanzie, dichiarazioni di conformità, ecc.) necessaria all'ottenimento del certificato di agibilità e di prevenzione incendi;
e) **considerare la normativa di settore** e cioè, esemplificativamente e non in modo esaustivo:
   - Legge n° 10 del 9.01.1991 " Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
   - D.P.R. n° 412 del 26.08.1993 " Regolamento di attuazione della Legge 10/91 in materia di risparmio energetico";
   - D.P.R. n° 551 del 21.12.1999. "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26.08.1993 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia";

- D.Lgs. n° 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia” e s.m.i.;
- D.M. 22 .01. 2008 n° 37 (ex Legge n° 46/90) " Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici" e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale 10.02.2014: Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
- D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi in ambito di prestazioni energetiche degli edifici… “ e s.m.i.;
- D.Lgs. n° 81/2008 " Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Norma UNI 8199 (Ed. Novembre 98) “Misura in opera e valutazioni del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione”;
- Norma UNI 10339 «Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. ….» s.m.i.;
- D.M. 01.12.1975 e s.m.i. "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione";
- Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, le modalità di esecuzione e di collaudo.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in modo tale che il direttore dei lavori che verrà nominato abbia tutti gli elementi per far sì che l’impresa affidataria dell’opera esegua la propria prestazione a regola d’arte.

3. Altre condizioni disciplinanti l’incarico

L’Amministrazione si impegna a fornire all’Affidatario, all’inizio dell’Appalto, tutto quanto in suo possesso in relazione all’edificio, in particolare rilievi di qualunque genere, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

4. Caratteristiche degli elaborati di progetto

Il progetto dovrà essere sviluppato utilizzando tecnologia Building Information Modeling (BIM), in modo da permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

L’Affidatario incaricato si impegna a redigere in formato esclusivamente digitale e a depositare con modalità esclusivamente telematiche tutti gli elaborati richiesti, sia in pdf (sottoscritti digitalmente), sia in formato editabile (doc – xls – dwg – rvt -ifc), nonchè una copia su supporto informatico dei files relativi ai software di calcolo, nominati secondo la dicitura dell’edificio.

In particolare, con riferimento ai rilievi geometrici, architettonici e strutturali, l’Affidatario dovrà trasmettere i files in formato “.rvt” nonché “.dwg” degli elaborati grafici della costruzione, costituiti

dalle piante di tutti i piani, da n. 2 sezioni di cui almeno una trasversale e una longitudinale, da tutti i prospetti prospicenti l'esterno (sono inclusi i prospetti che affacciano su corti interne).
L'Amministrazione renderà disponibili in formato .dwg e in formato cartaceo i rilievi attualmente in proprio possesso; è in capo all'Affidatario l'onere della verifica in sito della rispondenza delle misure.
Tutti gli oneri e le spese relativi al presente Appalto, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore dell'Affidatario incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell'incarico.

5. **Tempi di esecuzione del servizio**
La durata dell'appalto, per l'esecuzione dell'attività su indicata, è stabilita in complessivi **30** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto.

6. **Inderogabilità dei termini**
Non costituiscono motivo di proroga dell'attività la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'Affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in aggiunta al piano delle indagini stabilito.
Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini suddetti, l'Affidatario dovrà notificarle tempestivamente al RUP e chiedere la proroga e/o novazione e sospensione dei termini stessi.
Resta la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e delle verifiche. La sospensione delle attività di progettazione potrà essere pertanto disposta dalla Stazione Appaltante al presentarsi di particolari eventi interni alla Stazione Appaltante ma non per motivi imputabili a ritardi e/o negligenze da parte del Soggetto Affidatario; ogni sospensione o novazione dovrà essere tempestivamente comunicata mediante PEC. Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all'Affidatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che andrà contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito.
Prima di concedere la proroga, la Stazione appaltante dovrà comunicare alla Direzione generale:

a) i motivi posti a fondamento della richiesta di proroga;
b) le valutazioni del RUP
c) la compatibilità tra la proroga e il termine massimo (eventualmente) fissato dalla Direzione generale per la trasmissione degli elaborati.

In conseguenza di eventuale novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Affidatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penali per il ritardo.

7. **Ritardi e penali**
La tardiva consegna dei documenti e/o adempimenti rispetto alle scadenze indicate nel presente Capitolato comporterà l'applicazione di una penale da trattenersi sulle relative liquidazioni, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Il RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento all'Affidatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo all'Affidatario. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all' Affidatario.

Le penali saranno cumulabili fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, raggiunto il quale l'Amministrazione potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa avanzare riserva alcuna, riservandosi l'Amministrazione di avanzare richiesta per eventuali danni cagionati dai ritardi. L'eventuale ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine stabilito per la conclusione produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. Sono dovuti dall'Affidatario i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora l'Affidatario rifiutasse o ritardasse l'esecuzione degli ordini di servizio del RUP, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare il medesimo ordine di servizio a terzi in danno dell'Affidatario inadempiente. A quest'ultimo sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui il medesimo possa incorrere.

8. **Verifica della rispondenza dell'elaborato progettuale e verifica di conformità:**

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d), d. lgs. 50/2016 e dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 il Servizio oggetto dell'Appalto è soggetto a verifica di conformità onde certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Capitolato e di quanto offerto in sede di gara.

La verifica della rispondenza (ex art. 26) e la verifica di conformità (ex art. 102) saranno effettuate dal RUP, previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio tecnico di questa Direzione, nel più breve tempo possibile e comunque entro due mesi dal deposito degli elaborati.

Il RUP rilascia il certificato di verifica di rispondenza e di verifica di conformità e lo trasmette all'Affidatario.

L'accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l'Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformità sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

9. **Determinazione del corrispettivo:**

Per i criteri di determinazione del corrispettivo per i servizi oggetto dell'incarico, si rimanda alla determina con cui è stato dato avvio alla presente procedura di evidenza pubblica.

Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante all'Affidatario.

10. **Pagamenti delle prestazioni a corpo e tracciabilità dei flussi**

Il corrispettivo è valutato a corpo ed è comprensivo di qualsiasi onere, esso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura.

La fattura verrà liquidata solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Affidatario, nonché a seguito della verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e del decreto del MEF n. 40/2008.
Sull'importo del corrispettivo spettante all'Affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 della Legge 13/08/2010 n. 136, la liquidazione delle fatture sarà effettuata mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato indicato dall'Affidatario a seguito di presentazione di regolare fattura.
Ai sensi del DM MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 1, commi da 209 a 213 della l. 224/2007 – "Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni", l'Affidatario ha l'obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI), con le modalità indicate nel contratto. A tal fine il RUP comunicherà all'Affidatario appositi codici e procedure per l'emissione delle fatture in formato elettronico.
Ogni variazione della persona rappresentante l'Affidatario o di quella titolata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito al numero di conto corrente deve essere immediatamente notificata all'Amministrazione entro 7 gg. dall'avvenuta variazione.
L'Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.
I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del DPR. n. 602/1973 e del DM 18.01.2008 n. 40.
Il termine per disporre il pagamento dell'importo dovuto a seguito dell'emissione della fattura in base al certificato di pagamento non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle medesime fatture, in considerazione della necessità di espletare gli accertamenti previsti dall'art. 48bis dpr 602/1973; per i ritardi nei pagamenti imputabili all'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002.

11. Obblighi nei confronti dei lavoratori

L'Affidatario è tenuto all'osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai rischi da interferenza.
L'Affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Affidatario, l'Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

12. Garanzia e coperture assicurative

12.1 Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93, comma 10, d. lgs., 50/2016, non è necessario che l'Affidatario presti la garanzia provvisoria.

12.2 Garanzia definitiva

Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione della proposta di aggiudicazione sulla Piattaforma del MEPA, la ditta interessata deve produrre in originale idonea documentazione comprovante la prestazione della Cauzione Definitiva, in favore dell'ufficio giudiziario appaltante a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'esecutore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

12.3 Polizza per rischi da esecuzione

Considerato che con l'entrata in vigore dell'art. 3, co. 5 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 conv. in l. 148/2011, è stato introdotto l'obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale, non è necessaria la costituzione della polizza assicurativa prevista dall'art. 103, comma 7, d. lgs., 50/20126, purchè l'assicurazione professionale preveda anche la copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi (cfr. linee Guida Anac n. 12, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*").

13. Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alla richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L' Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

14. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione provvede alla risoluzione del contratto:

- se nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, in virtù di quanto previsto dall'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- se sopravviene la disponibilità di convenzioni CONSIP per analoghi servizi utilizzabili per le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 e s.m.i..

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

a) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
d) dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
e) cessione del contratto, da parte dell'Affidatario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016);
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;

g) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
h) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
j) non conformità dell'oggetto dell'appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara;
k) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo;
m) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
n) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 15 giorni lavorativi complessivi in un anno.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate dal presente Capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato e senza che vi sia stata risposta da parte dell'Affidatario, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

In caso di ritardo, per negligenza dell'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni del presente Capitolato, al di fuori di quanto sopra previsto, assegna un termine allo stesso Affidatario, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire, per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l'Affidatario sono definiti secondo la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti dalla risoluzione all'Amministrazione. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016.

15. Recesso dal contratto

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall' art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal contratto, in qualunque momento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dello stesso. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs.. n. 50/2016.

16. Trattamento dati

Ai sensi della normativa vigente, i dati che perverranno saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore dell'Affidatario incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell'incarico.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Appalto, qualsiasi informazione relativa al Servizio che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente l'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dalla Amministrazione o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dalla Amministrazione. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per la Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo. Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Affidatario ne è responsabile ai sensi della normativa vigente.

17. Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Affidatario venisse a conoscenza.

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente.

18. Controversie e foro competente

Il Foro per le controversie è quello territorialmente competente. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

19. Normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, il Servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.